

Agli Uffici centrali di staff

Alle Divisioni

Alle Direzioni centrali

Alle Direzioni regionali

Alle Direzioni provinciali di Trento e  
Bolzano

e, p.c. all'Unità di crisi Uffici centrali  
Covid-19

***Oggetto: Articolo 25 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020 - Congedo per i lavoratori dipendenti del settore pubblico. Conteggio dei giorni festivi e non lavorativi***

Pervengono alla scrivente richieste di chiarimento in ordine alle modalità di calcolo delle giornate festive e non lavorative eventualmente comprese nel periodo di fruizione del nuovo congedo introdotto dall'articolo 25 del Decreto legge n. 18/2020 (c.d. decreto-legge "Cura Italia"), convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, per far fronte alle esigenze derivanti dalla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Tale norma prevede, infatti, per i genitori dipendenti pubblici, uno specifico congedo di 30 giorni per la cura dei figli fino a 12 anni, oppure senza limiti di età in caso di figli portatori di handicap grave che frequentano scuole o che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Il congedo è indennizzato nella misura del 50% della retribuzione, calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 23 del D. Lgs n. 151/2001.

Con specifico riferimento al calcolo dei 30 giorni, viene chiesto se debbano trovare applicazione gli stessi criteri di computo osservati per il congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 151/2001 secondo cui, in caso di fruizione continuativa o

frazionata, qualora i diversi periodi di congedo non siano intervallati dalla ripresa in servizio del dipendente, i giorni festivi e non lavorativi ricadenti all'interno del periodo richiesto, devono essere computati a titolo di congedo parentale.

In relazione al particolare congedo previsto dall'art. 25 del citato Decreto legge n. 18/2020, la Circolare n. 2/2020 del Ministro per la Funzione Pubblica specifica che si tratta di una nuova e ulteriore forma di congedo a favore dei genitori (anche affidatari), introdotta allo scopo di consentire agli stessi di prendersi cura dei figli nei giorni di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Tanto chiarito in linea generale, considerato che il comma 2 del citato articolo 25 rimette alle singole Amministrazioni il compito di individuare i criteri di utilizzo del congedo, valutata altresì la specifica finalità della norma, si è dell'avviso che i giorni festivi e non lavorativi ricadenti all'interno dei periodi di assenza fruiti, in modo continuativo o frazionato, in base a tale particolare forma di congedo, non debbano essere computati a titolo di congedo.

Tale interpretazione risulta essere in linea con la ratio ispiratrice del decreto legge n. 18/2020, per cui lo speciale congedo in parola non può essere inteso come mera estensione dell'ordinario congedo parentale, bensì come una nuova tipologia di congedo finalizzata a sostenere i disagi derivanti dalla sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Si ritiene utile segnalare che il predetto orientamento trova, peraltro, conferma anche nelle indicazioni fornite dall'INPS al proprio personale con messaggio Hermes 1460 del 2 aprile 2020, in cui è stato, tra l'altro, precisato che: *“I periodi di assenza effettuati a titolo di congedo, sia nel caso di utilizzo continuativo che frazionato, non comprendono gli eventuali giorni feriali non lavorativi e festivi che ricadono all'interno degli stessi ovvero fra due frazioni dello stesso.”*

IL DIRETTORE CENTRALE

Roberto Egidi

*firmato digitalmente*